



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 101/2019 – 2020 REGISTRO RECLAMI

N. 010/2019 -2020 REGISTRO ORDINANZE COLLEGIALI

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Francesco Sclafani - Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

sul reclamo di cui al numero di registro 101 del 2019-2020, proposto dalla società A.S.D. **Capaci City**, con sede in Capaci (PA), via Pascoli 10 c/o Tarallo, rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dal dott. Erasmo Vassallo;

contro

la Procura Federale;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D, pubblicata con C.U. n.270 /TFT del 28 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 3 marzo 2020 l'Avv. Carlo Sica e uditi il dott. Vassallo per la reclamante e l'Avv. Liberati per la Procura Federale;

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo atto del 4 febbraio 2020, la società A.S.D. Capaci City ha proposto reclamo avverso la decisione citata in epigrafe con la quale sono state comminate le sanzioni: di squalifica per 3 mesi al Sig. Emanuele Catania; di squalifica per 2 mesi al calciatore Fabio Lombardo; di inibizione per 2 mesi al Sig. Francesco Lo Bello; di inibizione per 2 mesi al Sig. Paolo Troja; di penalizzazione di 2 punti nella Stagione Sportiva 2019/2020 e della ammenda di €. 300,00 alla società.

A fondamento del reclamo è stata dedotta la situazione soggettiva di assoluta buona fede dei sanzionati, alla luce delle peculiarità della specifica fattispecie.

Alla fissata udienza del 3 marzo 2020, il dott. Erasmo Vassallo, sulla richiesta della Corte di chiarire la propria abilitazione alla difesa, ha precisato di essere l'allenatore della squadra e di non avere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Ha, altresì, dichiarato che "la società ASD Capaci City disputa il campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sicilia e non ha i mezzi per avvalersi di un avvocato anche alla luce delle conseguenti spese di trasferta".

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, ritenuto che il reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, C.G.S, rileva tuttavia che, in data 30 gennaio 2020, è stato introdotto, nell'articolo 139 C.G.S, il comma 3 a tenore del quale nei giudizi per illecito sportivo o comunque derivanti da deferimento da parte della Procura Federale coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

Atteso che, nel caso, si è in presenza di un procedimento derivante da deferimento da parte della Procura Federale, la Corte osserva che, tra la data di entrata in vigore del citato comma 3 e la data del 4 febbraio 2020 di scadenza del termine per proporre il reclamo in esame, la società non avrebbe giammai avuto il tempo di attivare e concludere il procedimento per

ottenere il gratuito patrocinio, onde l'ipotetica declaratoria d'inammissibilità del ricorso si risolverebbe in un evidente e non riparabile *vulnus* al diritto di difesa della reclamante.

A questo *vulnus* può porsi riparo, rinviando, anche alla luce dell'art. 49, comma 7, C.G.S, la trattazione e la decisione del reclamo all'udienza del 24 marzo 2020, ore 15.15, al fine di consentire alla società reclamante di attivare il procedimento di cui all'art. 39, comma 3, C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione IV), non definitivamente pronunciando sul reclamo n. 101 proposto dalla A.S.D. Capaci City, preso atto della dichiarazione in udienza del rappresentante della società, rinvia all'udienza del 24 marzo 2020, ore 15.15 al fine di consentire alla società reclamante di attivare il procedimento di cui all'art. 139, comma 3 C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Carlo Sica

Depositato il 5 marzo 2020

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce